

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Omissis) (...)

Capo VII Della convalida e delle surrogazioni

(Omissis) (...)

Sezione II Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione sino a [10.000] ¹ abitanti

(Omissis) (...)

ART. 77

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal [Prefetto] ², di concerto col Presidente della Corte d'appello.

(Omissis) (...)

Sezione III Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore a [10.000] ³ abitanti

ART. 79

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal [Prefetto] ⁴, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

(Omissis) (...)

Capo VIII Dei ricorsi

¹ Articolo sostituito dall'art. 1 della l. 1147/1966

1) Il limite di 10.000 abitanti era stato sostituito con quello di 5.000 abitanti dall'art. 1 della l. 10.8.1964, n. 663. A seguito dell'entrata in vigore della l. 25.3.1993, n. 81, tutte le disposizioni che riguardano i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti debbono intendersi riferite, in quanto compatibili, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Nel Friuli Venezia Giulia si veda la l.r. 5.12.2013, n. 19.

2) Nel Friuli Venezia Giulia: l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

3) Si veda la nota n. 1.

4) Si veda la nota n. 2.

ART. 82^{5 6 *}

[†] Comma così sostituito dall'art. 34, c. 23, lett. a) del d.lgs. 1.9.2011, n. 150

1. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.[†]

[‡] Comma così modificato dall'art. 34, c. 23, lett. b), del d.lgs. 150/2011

2. [La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile.]^{‡7}
La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

^{**} Comma così sostituito dall'art. 34, c. 23, lett. c) del d.lgs. 150/2011

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.^{**}

^{††} Comma abrogati dall'art. 34, c. 23, lett. c), del d.lgs. 150/2011

4. ††
5. ††
6. ††
7. ††
8. ††

^{††} Articolo inserito dall'art. 1 della l. 1147/1966 e poi abrogato dall'art. 34, c. 23, lett. e), del d.lgs. 150/2011

ART. 82/2^{8 ††}

^{***} Articolo inserito dall'art. 1 della l. 1147/1966 e poi abrogato dall'art. 34, c. 23, lett. e), del d.lgs. 150/2011

ART. 82/3^{9 ***}

^{*} Articolo sostituito dall'art. 2, c.1., lett. a), dell'allegato 4, del d.lgs. 104/2010

ART. 83^{10 *}

1. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

-
- 5) Ai sensi dell'art. 7, c. 2, della l. 1147/1966 l'articolo trova applicazione anche nelle elezioni degli organi della provincia.
 - 6) Ai sensi dell'art. 19, c. 2, della l. 17.2.1968, n. 108, l'articolo trova applicazione anche nelle elezioni degli organi della Regione. Si veda, riguardo all'applicabilità alla Regione Friuli Venezia Giulia dell'art. 19 della l. 108/1968, la sentenza della Corte costituzionale 12.12.1994, n. 438.
 - 7) Organo soppresso: Si vedano ora gli artt. 41, c. 1, 69 e 70 del d.lgs. 267/2000.
 - 8) Si veda la nota n. 5.
 - 9) Si veda la nota n. 5.
 - 10) Gli articoli da 83/2 a 83/12 sono stati abrogati dal Codice del processo amministrativo [d.lgs. 104/2010, allegato 4, art. 2, c.1, lett. b)]. Si vedano pertanto in materia di ricorsi elettorali le disposizioni ivi contenute.
-

† Articolo sostituito dall'art. 4 della l. 1147/1966 modificato dall'art. 2, c. 1, lett. c), del d.lgs. 104/2010 e poi abrogato dall'art. 34, c. 23, lett. e), del d.lgs. 150/2011

ART. 84^{11 †}

ART. 85

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44)

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il [Prefetto]¹² provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

‡ Comma sostituito dall'art. 1, c. 400, lett. e della l. 27.12.2013, n. 147

2. Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.^{‡ 13}

3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature [o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 36]¹⁴, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 60.¹⁵

Capo IX DELLE DISPOSIZIONI PENALI

(Omissis)

(...)

ART. 87-BIS

** Articolo inserito dall'art. 2, c. 5, della l. 18.01.1992, n. 16

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.^{**}

(Omissis)

(...)

11) Si veda la nota n. 5.

12) Nel Friuli Venezia Giulia: l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

13) La disposizione dev'essere, ora, opportunamente coordinata con gli articoli 1, 2 e 3 della l. 182/1991. Nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 5, cc. 1-2, della l.r. 5.12.2013, n. 19.

14) L'art. 36 è stato abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993.

15) Si veda la nota n. 13.